

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 30 Marzo 2004 in Torino, tra la Fondiaria - SAI S.p.A. in rappresentanza della controllata Starvox S.p.A., da una parte,

e le Segreterie Nazionali e le RSA di FISAC CGIL, FIBA CISL, UILCA UIL, FNA e SNFIA, dall'altra,

PREMESSO

che in sede di rinnovo del CCNL del settore assicurativo sottoscritto tra l'ANIA e le OO.SS. in data 18/7/2003 è stata modificata, nella parte concernente la definizione dell'area contrattuale, la disciplina relativa ai datori di lavoro destinatari del contratto, introducendo il secondo alinea dell'art. 2;

che successivamente le OO.SS. hanno richiesto l'applicazione del CCNL assicurativo ai dipendenti della società Starvox, inquadrata nel CCNL del settore terziario, in virtù dell'attività svolta in quanto ricadente nella definizione dell'area contrattuale di cui al rinnovato CCNL assicurativo;

che la Fondiaria - SAI non ha inteso accogliere tale richiesta ma nel contempo ha proposto l'apertura di un tavolo di discussione con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. sulle problematiche della società Starvox, al fine di evitare l'instaurazione di una vertenza e di salvaguardare il sistema di relazioni industriali definito negli accordi sottoscritti nell'ambito dei processi di integrazione del Gruppo (a partire dal Protocollo d'Intesa del 30/7/2002 relativo alla fusione Fondiaria - SAI);

che in data 26/2/2004 le Parti hanno avviato il tavolo di discussione: da un lato, le OO.SS. hanno ribadito la richiesta di applicazione del CCNL assicurativo ai dipendenti Starvox; dall'altro, l'Azienda ha invece espresso una diversa valutazione sul fondamento giuridico di tale richiesta sulla base dell'evoluzione storica della società Starvox e della normativa contrattuale di riferimento; la Fondiaria - SAI ha altresì dichiarato la propria disponibilità ad ampliare il confronto anche sul piano della ricerca di una soluzione negoziale, evidenziando però che le logiche nell'ambito delle quali tale tentativo avrebbe dovuto essere sviluppato dovevano essere coerenti con la tempistica e i principi di attuazione del Piano Industriale del Gruppo;

che il confronto è proseguito in data 30 Marzo 2004 con la formulazione da parte dell'Azienda di una proposta di soluzione negoziale della questione in esame;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) Le Parti dichiarano la volontà di salvaguardare il sistema di relazioni industriali e gli equilibri definiti negli accordi sottoscritti nell'ambito dei processi di integrazione del Gruppo all'interno dei quali si colloca la presente soluzione negoziale.

della problematica sollevata in merito all'inquadramento contrattuale della società Starvox.

- 3) Pertanto si conviene che il CCNL del settore assicurativo verrà applicato a tutto il personale dipendente della Starvox S.p.A. a decorrere dal 1° Gennaio 2007 in coerenza con l'evoluzione del Piano Industriale del Gruppo; fino a tale data continuerà ad essere applicato il CCNL terziario attualmente in vigore fatta eccezione per gli istituti di seguito specificati.
- 4) Il passaggio dei dipendenti di Starvox dall'inquadramento nel CCNL terziario a quello assicurativo verrà effettuato nel rispetto delle condizioni professionali in atto e sulla base delle mansioni / funzioni svolte in correlazione alla seguente griglia di inquadramento:
 - a) coloro che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici (attualmente inquadrati nel 5° livello del CCNL terziario) verranno inseriti nell'Area Professionale D - 2° livello retributivo;
 - b) coloro che svolgono attività impiegatizie d'ordine (attualmente inquadrati nel 4° livello del CCNL terziario) verranno inseriti nell'Area Professionale C - 3° livello retributivo;
 - c) coloro che svolgono attività impiegatizie di concetto (attualmente inquadrati nel 3° livello del CCNL terziario) verranno inseriti nell'Area Professionale B - 4° livello retributivo;
 - d) coloro che svolgono attività di carattere tecnico con autonomia operativa ovvero coordinano / controllano l'attività di personale inquadrato nei livelli inferiori (attualmente inquadrati nel 2° livello del CCNL terziario) verranno inseriti nell'Area Professionale B - 5° livello retributivo;
 - e) coloro che svolgono attività con alto contenuto tecnico - professionale in via prevalentemente autonoma ovvero coordinano / controllano l'attività di personale inquadrato nei livelli inferiori (attualmente inquadrati nel 1° livello del CCNL terziario) verranno inseriti nell'Area Professionale B - 6° livello retributivo;
 - f) coloro che rivestono oggi la qualifica di Quadro del CCNL terziario verranno inseriti, sulla base dell'attività svolta, nell'Area Professionale A - Sezione A - 7° livello retributivo - Funzionari di 1° grado, ovvero nell'Area Professionale A - Sezione B - 6° livello retributivo.

Il passaggio avverrà con inserimento nella classe di anzianità corrispondente all'anzianità maturata dalla data di assunzione secondo quanto previsto dal vigente CCNL assicurativo per il personale assunto a decorrere dal 18/12/1999.

- 6) Il passaggio dall'inquadramento nel settore terziario a quello assicurativo sarà oggetto di verifica tra le Parti.
- 7) Laddove si determinasse una differenza tra la retribuzione percepita alla data del presente accordo, comprensiva delle voci

della contrattazione collettiva del settore terziario (paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, elemento distinto), degli eventuali scatti di anzianità e degli eventuali superminimi, rispetto alla retribuzione corrispondente alla classe di anzianità della tabella stipendiale del vigente CCNL assicurativo, da applicare secondo quanto indicato ai precedenti punti 4) e 5), l'Azienda corrisponderà tale importo sotto forma di assegno ad personam assorbibile nella misura e nei tempi sotto indicati:

- a) 1°/4/2004: 50%;
- b) 1°/1/2005: 30%;
- c) 1°/1/2006: 20%.

8) Nel caso in cui le tabelle retributive attualmente in vigore, prese a riferimento nella determinazione delle differenze retributive di cui al punto che precede, vengano incrementate in seguito al rinnovo dei CCNL terziario e/o assicurativo, l'importo a carico dell'Azienda di cui al medesimo punto verrà conseguentemente rideterminato al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute.

9) Le Parti convengono altresì, fermo restando l'appartenenza al settore terziario fino al 31/12/2006, di procedere all'applicazione al personale dipendente di Starvox dei seguenti istituti del CCNL assicurativo in sostituzione di quelli del CCNL terziario con le decorrenze indicate:

- a) indennità di malattia e periodo di comporta - artt. 43 e segg. del vigente CCNL settore assicurativo: decorrenza: 1°/4/2004;
- b) orario di lavoro: l'orario di lavoro attualmente applicato sulla base del CCNL terziario pari a 40 ore settimanali verrà ridotto nella seguente misura:
 - 1 ora (per un totale di 39 ore settimanali) a decorrere dal 1°/7/2004;
 - 2 ore (per un totale di 38 ore settimanali) a decorrere dal 1°/7/2005;
 - 3 ore (per un totale di 37 ore settimanali) a decorrere dal 1°/7/2006;con la stessa decorrenza si ridurrà proporzionalmente (di 1/3 per anno) il monte permessi riduzione orario attualmente pari a 72 ore annue;
- c) previdenza complementare di cui all'art. 83 del vigente CCNL settore assicurativo e relativi allegati nella seguente misura: 1% a carico Azienda dal 1°/1/2005 e un ulteriore 1% per un totale del 2% dal 1°/1/2006;
- d) informazione a livello aziendale (art. 10 del vigente CCNL settore assicurativo): decorrenza 1°/1/2005;
- e) tutele sindacali: applicazione degli accordi in materia di tutele sindacali allegati al vigente CCNL settore assicurativo con decorrenza 1°/4/2004.